

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1606 del 04/04/2018
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2016-1074 del 18/04/2016 - Ditta CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SCA DI GUALTIERI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1694 del 04/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12094/2016

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2016-1074 del 18/04/2016 - Ditta "**CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SCA**" – **Gualtieri**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2016-1074 del 18/04/2016 per la Ditta "**CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SCA**" per l'attività di lavorazione uve ed imbottigliamento vini svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Gualtieri – Via San Giovanni n.25 - Provincia di Reggio Emilia;

Vista la comunicazione della Ditta acquisita in data 24/03/2017 con prot.n.PGRE/3467, con la quale la stessa comunica che le attrezzature per il lavaggio e la disinfezione collegate rispettivamente alle emissioni E2 ed E3 a causa della drastica diminuzione dell'utilizzo del vetro di recupero nell'imbottigliamento del vino viene utilizzato in modo saltuario nelle modalità di 30/40 min/g per un massimo di 130 gg/anno e chiede pertanto l'esonero dall'esecuzione degli autocontrolli periodici;

Visto la nota di ARPAE – Servizio Territoriale Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti di prot.PGRE/4690 acquisita in data 21/04/2017, favorevole alla richiesta della Ditta;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica della suddetta autorizzazione, aggiornando l'Allegato 1 dell'autorizzazione unica ambientale;

### determina

di **modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale n.DET-AMB-2016- 1074 del 18/04/2016 adottata da ARPAE per la ditta "**CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SCA**" ubicata nel Comune di Gualtieri – Via San Giovanni n.25 - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

**- l'Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06 è sostituito dal presente Allegato 1:**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI S.C.A." è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Gualtieri - Via San Giovanni n.25** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di lavorazione uve ed imbottigliamento vini con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA A METANO (2.476 kW)	2600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**) (***)
E2	LAVAGGIO BOTTIGLIE NUOVE	1200	Oltre il colmo del tetto	30/40 min/g per 130 gg/anno	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	(*)
	LAVAGGIO BOTTIGLIE DI RECUPERO				Fosfati (PO <sub>4</sub> )	< 5	
E3	MACERO	300	Oltre il colmo del tetto	30/40 min/g per 130 gg/anno	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O) Fosfati (PO <sub>4</sub> )	< 5 < 5	(*)
E4	ASPIRAZIONE TORCHIATURA ALMA	2500	Oltre il colmo del tetto	30-40 min/g per 30 gg/anno	Biossido di zolfo	< 500	(*)
E5	ASPIRAZIONE TORCHIATURA DIEMME	2000	Oltre il colmo del tetto	30-40 min/g per 30 gg/anno	Biossido di zolfo	< 500	(*)
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il <b>materiale particellare e gli ossidi di zolfo</b> si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL							
(***) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, delle sostanze alcaline, dei fosfati e del biossido di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E1 che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1. **Il primo campionamento dell'emissione E1 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente modifica di autorizzazione.**

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.62330 del 10/12/2015.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2016-1074 del 18/04/2016.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.DET-AMB-2016- 1074 del 18/04/2016 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo seriale: 01092073303665

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**